

ORDINANZA DEL PRESIDENTE N°4 DEL 19.07.2007

DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

L'anno DUEMILASETTE, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in Via Giulio Cesare n. 7,

IL PRESIDENTE

Vista la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;

Vista la legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

Visto il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ;

Vista il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/1235 del 24/06/2004;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Dr. Giuseppe BONANNO;

Visto il Decreto Legislativo 171 del 18 luglio 2005 recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente prot DCN/3D/2002 /13260 del 17 luglio 2002;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente prot. DPN/4D/2005/26048 del 17 ottobre 2005, avente ad oggetto Potestà regolamentare degli Enti-Parco. Chiarimenti e prescrizioni ;

Visto il Protocollo Tecnico per la Nautica Sostenibile del 1 febbraio 2007 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la collaborazione di Federparchi, in rappresentanza degli Enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali costieri e AMI, Ucina, AssoNautica, AssoCharter, Legambiente, Marevivo, WWF Italia;

Visto l'art. 1 dell'Allegato A Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena al D.P.R. 17 maggio 1996, in forza del quale:

Sono consentiti: - le attività di pesca (&), previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco (&);

- la pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco (&);

Visto lo schema di disciplinare di dettaglio per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle

attività consentite nel Parco Nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena;

Visto il verbale della Commissione Consiliare per la Cultura, Sport, Ambiente, Problematiche Interistituzionali del Comune di La Maddalena del 13 giugno 2007 inerente lo schema suddetto;

Visto il verbale della riunione del 14 giugno 2007 tra l' Ente Parco Nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena e la Capitaneria di Porto di La Maddalena, in cui si dà atto dell' espletamento della procedura di valutazione del suddetto disciplinare;

Preso atto dell' avviamento della procedura per l' acquisizione dell' avviso, in sede di conferenza di servizi, della Regione Sardegna, della Provincia di Olbia-Tempio e del Comune di La Maddalena, riguardo al suddetto disciplinare;

Considerata, in attesa di esaurimento della ordinaria procedura di adozione del disciplinare, l' urgenza e l' improrogabilità per l' Ente Parco, vista l' imminenza della stagione estiva, di dotarsi di una provvisoria disciplina inerente lo svolgimento delle principali attività;

Considerata, altresì, l' esigenza di prevenire e porre rimedio agli inconvenienti ambientali e naturalistici derivanti da flussi turistici intensissimi ed in costante accentuazione

Premesso ciò

ORDINA

di dare provvisoria esecuzione, fino alla adozione del suddetto Disciplinare con decorrenza immediata su tutto il territorio del Parco, alle seguenti disposizioni:

1) Disciplina generale dell'attività di pesca sportiva

1. Nelle zone Ma è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
2. Nelle zone Mb la pesca sportiva può essere praticata a bordo di unità navali, da terra o in ambiente subacqueo secondo la disciplina di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4, fatte salve eventuali disposizioni di legge più restrittive.
3. Nell' area marina del Parco è vietata qualunque forma di prelievo delle seguenti specie:
 - a. Cernia (*Ephinepleus* sp.);
 - b. Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - c. Corvina (*Sciaena umbra*);
 - d. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - e. Patella Ferruginea.
4. Nel Parco sono vietate le gare di pesca sportiva;
5. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l' Ente parco si riserva il diritto, con successivo provvedimento e a seguito di apposito monitoraggio, di disciplinare le modalità di prelievo di specie di rilevante interesse naturalistico, con particolare riferimento alla tutela delle seguenti specie:
 - a. Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
 - b. Astice (*Homarus gammarus*)
 - c. Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d. Magnosa (*Scyllarides latus*) intellettuale

6. La quantità del prodotto pescato non può superare i 5 chilogrammi al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

7. Il prelievo giornaliero di ricci (*Paracentrotus lividus*) non può eccedere il numero di 25 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 6 cm di diametro, aculei esclusi, ed è consentito esclusivamente se effettuato manualmente.

Il prelievo di ricci è vietato dal 1 maggio al 30 giugno.

8. Il prelievo giornaliero dei faoni (*Eriphia verrucosa*) non può eccedere il numero di 3 esemplari a persona, di dimensioni non inferiori ai 14 centimetri di lunghezza del carapace.

Il prelievo dei faoni è vietato dal 15 settembre al 15 novembre.

9. Nei periodi di fermo biologico stabiliti dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva può essere ulteriormente disciplinata dalle disposizioni stabilite Ente Parco.

10. Il rilascio del contrassegno o dell' autorizzazione comporta l' obbligo di fornire dati ed informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio del Parco.

11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Maggio 1996, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di pesca sportiva.

2)- Pesca sportiva da imbarcazione

1. Lo svolgimento di attività di pesca a bordo di unità navali è consentito nelle zone Mb, ai soli soggetti residenti nel Comune di La Maddalena e ai nativi dello stesso Comune, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore; i minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno;

2. Ai soggetti non appartenenti alla categoria individuata nel comma 1 del presente articolo è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività di pesca da imbarcazione, fatte salve le disposizioni di cui al seguente comma 3.

3. Ai residenti nel Comune di Palau, ai proprietari di abitazione ubicata nel Comune di La Maddalena, ai lavoratori o militari di stanza a La Maddalena con contratto o destinazione non inferiore ad un anno, ai possessori di un posto barca per almeno quattro mesi, presso strutture portuali autorizzate nel Comune di La Maddalena, o che abbiano affidato l' imbarcazione non destinata a nessun tipo di attività commerciale per rimessaggio o guardiania a cantieri locali, è consentito lo svolgimento dell' attività di pesca da unità navali, previa autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'Ente gestore.

4. La pesca da imbarcazione è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- bolentino, anche con canna e mulinello, a non più di 3 (tre) ami;
- lenza a traina a non più di 2 (due) traine ad imbarcazione;
- lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara);
- natelli, non più di 5 (cinque) per imbarcazione;
- lenze pedagnate, non più di 10 (dieci) per imbarcazione;
- palamito a non più di 50 (cinquanta) ami, esclusivamente dal 1 settembre al 30 giugno;
- nasse, solo tradizionali in giunco, non più di 2 (due);
- fiocina e lampada a candele a gas.

5. Non è consentito l'utilizzo di fonti luminose, fatta eccezione per quelle indicate nella lista indicata al comma 4.

3) - Pesca sportiva da terra

1. E' consentito ai soggetti indicati al comma 1 dell' articolo 2 lo svolgimento di attività di pesca da terra nelle zone Mb, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi rilasciato a titolo gratuito dall'Ente gestore; i minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi del contrassegno.

2. Ai soggetti non appartenenti alla categoria individuata dal comma 1 dell' articolo 2 è consentito lo svolgimento di attività di pesca da terra, previa autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dall'Ente gestore, nel limite di 100 permessi mensili, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3 dell' articolo 2; i minori di anni 16 non sono tenuti a munirsi di autorizzazione.

3. La pesca da terra è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- canne singole, non più di 2 (due) da lancio o da lenza a non più di 3 (tre) metri ciascuna;
- canne singole, non più di 4 (quattro) da lancio o da lenza a non più di 1 (uno) metro;
- canna o lenza con utilizzo di esche artificiali
- lenza per cefalopodi con non più di 1 (uno) attrezzo di cattura (polpara, totanara, seppiolara);
- canna artigianale per la raccolta di ricci.

4) - Pesca sportiva subacquea

1. Lo svolgimento di attività di pesca subacquea nelle zone Mb è consentito ai soli soggetti residenti nel Comune di La Maddalena, purché muniti di apposito contrassegno nominale e non cedibile a terzi, dal 1 giugno al 30 settembre, nei soli giorni di venerdì, sabato e domenica e nelle festività nazionali.

2. Lo svolgimento dell' attività di pesca subacquea è consentito esclusivamente ai maggiori di anni 18, in apnea e dall' alba al tramonto;

3. Ai soggetti non appartenenti alla categoria individuata dal comma 1 è vietato lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività di pesca subacquea;

4. Ai soggetti non appartenenti alla categoria individuata dal comma 1 è consentita, previa autorizzazione dell' Ente gestore, la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all' interno del Parco esclusivamente alloggiando i suddetti attrezzi, smontati, all' interno di appositi contenitori ermeticamente chiusi;

5. E' assolutamente vietata la raccolta di coralli, crostacei e molluschi esclusi i cefalopodi.

di dare mandato al Direttore Generale per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del parco e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti;

di trasmettere la presente ordinanza alle Forze di Polizia competenti per territorio.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe BONANNO)